

N. 03936/2009 REG.SEN.

N. 01292/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,  
Sul ricorso numero di registro generale 1292 del 2009, proposto da:  
Carlo Aspesi, Francesco Cariglino, Luciano Pozzi, Giorgio Flavio Borghi, rappresentati  
e difesi dagli avv. Carlo Andena, Alberto Fossati, con domicilio eletto presso Alberto  
Fossati in Milano, c.so Porta Vittoria, 28;

***contro***

Comune di Samarate, rappresentato e difeso dall'avv. Liberto Losa, con domicilio eletto  
presso Liberto Losa in Milano, via Aurelio Saffi, 10;

***nei confronti di***

Omega Società Consortile A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Annalisa Caru',  
Micaela Chiesa, con domicilio eletto presso Micaela Chiesa in Milano, corso di Porta  
Vittoria N.47;

Ivana Spigolon, Renato Pastorelli, Anna Paolo Mazzucchelli, Paolino Zanotto, Maria  
Teresa Scampini, Elena Macchi, Moira Rogora, Marco Scotti, Annamaria Scotti,  
Marianrosa Macchi, Angelo Scotti, non costituiti;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

a. della Delibera del Consiglio Comunale di Samarate n. 9 del 13.3.2009 avente ad  
oggetto "Adozione Programma Integrato di Intervento in variante al P.R.G.  
denominato <<Monte Nero>> presentato dalla Società Omega scarl e da vari soggetti  
privati in qualità di proprietari degli immobili";

b. di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso..

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Samarate;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Omega Società Consortile A R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

#### FATTO

I ricorrenti in qualità di consiglieri di opposizione di Samarate impugnano il piano integrato di intervento Monte Nero in quanto approvato in data 14 marzo 2009 in contrasto con l'art. 1 c. 1 lett. b) L.R. 10 marzo 2009 n. 5 entrata in vigore lo stesso giorno.

Contro i suddetti atti i ricorrenti sollevano i seguenti motivi in fatto ed in diritto.

I) Violazione art. 42 D. Lgs. 267/2000 in relazione all'art. 25 c. 7 L.R. 12/05, così come modificato dall'art. 1 c. 1 L.R. 3/2009 e in relazione all'art. 92 c.8 L.R. 12/2005. Eccesso di potere per illogicità, carenza di istruttoria e di motivazione in quanto le norme regionali impedirebbero di adottare una deliberazione di approvazione di un P.I.I. in variante non avente rilevanza regionale, in mancanza delle modalità di applicazione della disposizione da parte della giunta regionale.

II) Violazione della D.C.R. VIII/351 del 13.03.2007, violazione art. 4 L.R. 12/2005, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento in quanto non sarebbe stata osservata la procedura corretta per la V.A.S..

III) Violazione art. 87 e 25 L.R. 12/05 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento in quanto il P.I.I. non avrebbe le caratteristiche e le finalità stabilite dalla legge.

IV) Violazione art. 87 L.R. 12/05 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, sviamento in quanto il P.I.I. sarebbe stato approvato esclusione in funzione di esigenze non urbanistiche.

V) Violazione art. 122 D. Lgs. 163/2006 in quanto per la realizzazione delle opere di urbanizzazione non è stata correttamente prevista la gara.

La difesa comunale eccepisce il difetto di interesse a ricorrere dei consiglieri comunali per mancanza della lesione della loro sfera giuridica e contesta nel merito gli altri motivi di ricorso.

La difesa della controinteressata eccepisce la mancata lesione delle competenze dei consiglieri comunali e contesta la fondatezza dei motivi di merito.

Alla camera di consiglio del 5 giugno 2009 è stato dato avviso alle parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71.

## DIRITTO

Occorre in primo luogo affrontare l'eccezione di inammissibilità per difetto di interesse e di legittimazione dei consiglieri comunali sollevata dalle difese dell'amministrazione e della società controinteressata.

L'eccezione merita accoglimento.

Tale legittimazione deve escludersi in quanto la giurisprudenza ha chiarito che i consiglieri comunali non sono legittimati, in quanto tali, ad agire contro l'Amministrazione d'appartenenza, in quanto il processo amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente, ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive, i conflitti interorganici trovando piuttosto composizione in via amministrativa (Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 358). Per tale ragione il consigliere comunale così come il membro di un organo collegiale è legittimato a ricorrere contro il comune soltanto qualora vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul suo diritto all'ufficio (T.a.r. Puglia, Lecce, sez. II, 25 luglio 2002, n. 3785; T.a.r. Abruzzi, Pescara, 19 febbraio 1999, n. 218; T.a.r. Toscana, sez. I, 24 febbraio 2004 n. 526). La legittimazione a ricorrere da parte di un componente di organo collegiale è stata ammessa solo per quelle deliberazioni collegiali che investano direttamente la sua sfera giuridica o quando le norme che attengono al procedimento formativo dell'atto collegiale siano state violate in modo tale che egli non sia stato posto in condizione di poter svolgere regolarmente il proprio ufficio (V. Cons. Stato, sez. VI n. 1437 del 3 dicembre 1955 e n. 40 del 28 gennaio 1972).

Tale legittimazione è poi stata estesa all'impugnazione di alcuni atti normativi, quali un provvedimento di modifica della composizione dell'organo, al fine di tutelarne il funzionamento nella sua corretta composizione (V. Cons. Stato, sez. VI n. 493 del 15 giugno 1979). Parimenti, è stata ammessa l'impugnativa, da parte del singolo componente, di una deliberazione collegiale concernente il regolamento per le adunanze dell'organo collegiale nonostante che non fossero stati adottati vizi procedurali della deliberazione sul regolamento stesso (V. Cons. Stato, sez. VI n. 383 del 25 maggio 1993; T.a.r. Campania, Salerno, sez. I, 26 aprile 2006 n. 563). Una giurisprudenza minoritaria ritiene poi sussistente la legittimazione a ricorrere del consigliere comunale avverso atti giuntali invasivi della sfera del consiglio comunale (T.a.r. Lombardia 28 giugno 1996 n. 884; T.a.r. Lazio Sez. II 17 settembre 1990 n. 1650; T.a.r. Abruzzo Pescara 10 febbraio 1999 n. 218; T.a.r. Puglia Lecce Sez. II n. 317 del 16 gennaio 2004) estendendo la legittimazione dei consiglieri alla tutela degli interessi dell'organo di cui fanno parte.

Filo conduttore di questi orientamenti è che dall'atto impugnato derivi una lesione

diretta o indiretta delle competenze dei singoli consiglieri.

Ciò non si verifica nel caso in giudizio. Infatti i consiglieri comunali ricorrenti, denunciando che il consiglio comunale avrebbe approvato un atto in contrasto con un supposto divieto legale, dimostrano di non essere stati lesi nelle loro competenze in quanto l'organo di cui fanno parte ha in ipotesi esteso le sue competenze a casi in cui non avrebbe potuto deliberare.

Anche i restanti motivi di impugnazione, attinenti alla procedura di approvazione del piano ed alla legittimità delle opere, non hanno comportato alcuna limitazione dei diritti e delle prerogative dei consiglieri, così come delle competenze dell'organo consiliare.

Ne consegue che il ricorso deve dichiararsi inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, definitivamente pronunciandosi sul ricorso n. 1292/09, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti al pagamento a favore del Comune e della società controinteressata delle spese ed onorari di causa che liquida in via forfettaria in complessivi € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle parti, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 05/06/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Carmine Maria Spadavecchia, Consigliere

Alberto Di Mario, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/06/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO